

**FIDS**  
**COMUNICATO UFFICIALE DEL TRIBUNALE FEDERALE**  
**N. 9/22**  
**Proc.to RGPF 3/22 - RGTF 4/22**

**IL TRIBUNALE FEDERALE**

Composto da  
Avv. Massimo Garzilli – Presidente  
Avv. Maria D’Angelo – Vice Presidente  
Avv. Roberta Leoni – Componente Relatore

Ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

Nel giudizio iscritto ai nn. 3/22 RGPF e 4/22 RGTF promosso nei confronti dell’ASD XXXX, in persona del legale rappresentante p.t. (cod XXXX)

**SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con atto del 06.05.2022, il Procuratore Federale deferiva dinanzi al Tribunale Federale FIDS l’Asd XXXX in persona del legale rappresentante p.t. per *“non aver provveduto al pagamento della sanzione dell’ammenda inflittagli dagli organi di giustizia (comunicato ufficiale n. 13/21 del Giudice Sportivo) nel termine perentorio fissato dal RGF così incorrendo nella violazione dell’art. 10 RGF e dell’art. 11 quater RGF”*.

Il Tribunale Federale fissava per il 17.06.2022 l’udienza di trattazione del procedimento con invito a produrre memorie difensive.

All’udienza del 17.06.2022 tenutasi in collegamento TEAMS, nessuno compariva per l’incolpata mentre il Procuratore Federale, nel riportarsi all’atto di deferimento, concludeva per l’applicazione a carico dell’ASD della sanzione della sospensione per 1 (uno) e giorni 15 (quindici) per la violazione dell’art. 11 quater RGF nonché dell’ulteriore sanzione di mesi 3 (tre) di sospensione per violazione dell’art. 10 RGF.

Il Tribunale si riservava trattenendo la causa in decisione.

**MOTIVAZIONE**

L’Asd deferita deve considerarsi responsabile della violazione regolamentare di cui all’art. 11 quater RGF. Dalla documentazione acquisita e agli atti è oggettivamente emerso che l’Asd non ha provveduto al pagamento della sanzione irrogata dal Giudice Sportivo con C.U. n. 13/21, pubblicato in data 27 luglio 2021, con cui l’Asd XXXX veniva sanzionata con l’ammenda di €150,00 (centocinquanta/00).

Orbene. Come noto l’art. 11 quater comma 2 RGF espressamente prevede che *“costituisce illecito amministrativo il mancato pagamento delle somme irrogate a titolo di sanzione dagli Organo di Giustizia nel termine di 30 giorni dalla pubblicazione del provvedimento”* mentre l’art. 16 comma 3 del Reg. Giust. stabilisce che *“qualora nel termine di trenta giorni non avvenga il versamento dell’ammenda irrogata, la sanzione pecuniaria viene tramutata di diritto nella sanzione prevista dai successivi artt. 17, 21 e 22, rispettivamente con la squalifica per il tesserato, con la sospensione da ogni attività federale dell’ASA e con l’inibizione del suo presidente nella misura di ulteriori mesi uno per ogni Euro 100,00 dovuti alla FIDS.”*

Nel caso che ci occupa, risulta provato che la ASD non ha provveduto al pagamento della ammenda irrogata dal Giudice Sportivo nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione del provvedimento sul sito federale; ne consegue che, alla luce del combinato disposto degli articoli sopra citati, l’ammenda di €. 150,00 comminata con provvedimento del 13/2021, va tramutata di diritto nella sanzione della sospensione dell’ASD per mesi uno e giorni quindici.

**P.Q.M.**

Il Tribunale, definitivamente pronunciando nel procedimento 3/22 RGPF. e 4/22 RGTF, dichiara l'ASD XXXX, in persona del legale rappresentante p.t., responsabile della violazione cui all'atto di deferimento e per l'effetto applica a carico della ASD XXXX la sanzione della sospensione per mesi uno e giorni quindici.

Così deciso in Roma, 17 giugno 2022

Il Segretario  
Dott.ssa Roberta Simeoni

Il Collegio  
Avv. Massimo Garzilli

Avv. Maria D'Angelo

Avv. Roberta Leoni